

Strutture patrimoniali del Liechtenstein e lo scambio automatico di informazioni (SAI)

Autore

Christian Wyser, M.A. HSG
Responsabile compliance

Premessa

Il 1° gennaio 2016 è entrato in vigore nel Liechtenstein lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale (SAI), che viene attuato secondo i criteri della norma comune di dichiarazione (Common Reporting Standard, CRS). Il SAI si basa sull'accordo SAI concluso dal Liechtenstein con le giurisdizioni partner UE e disciplina lo scambio di informazioni sui conti finanziari rilevanti sotto il profilo fiscale. Le informazioni oggetto di scambio riguardano le informazioni KYC degli intermediari finanziari del Liechtenstein.

Tutte le principali piazze finanziarie del mondo aderiscono al SAI. Il Liechtenstein rientra tra gli *early adopter*, che attueranno il primo scambio di informazioni a partire dal 2017 con riferimento ai dati del 2016. La Svizzera appartiene agli stati che eseguiranno il primo scambio di informazioni in una seconda fase (*second wave*), ovvero a partire dal 2018 sulla base dei dati del 2017. Così come per il Liechtenstein, il SAI avverrà con gli stati membri dell'UE e inoltre con l'Australia. La Svizzera prevede di stipulare nuovi accordi con Islanda, Norvegia, Guernsey, Jersey, Isola di Man, Corea del Sud, Giappone, Canada e con altri paesi.

L'attuazione del SAI è una vera sfida per gli intermediari finanziari del Liechtenstein. I concetti, gli obblighi di diligenza e i processi sono molto simili a quelli dell'accordo FATCA. Tuttavia, poiché molti clienti sono domiciliati in future giurisdizioni partner SAI, l'implementazione della norma di dichiarazione SAI risulta molto più onerosa e complessa rispetto alla normativa FATCA. A partire dal 2016 le strutture patrimoniali devono essere adeguate allo standard SAI.

Questo Bulletin è inteso quale ausilio pratico di carattere introduttivo e applicativo per familiarizzare con la norma di dichiarazione SAI in riferimento alle strutture patrimoniali con legami con l'UE. Al contempo, come illustrano gli esempi riportati di seguito, per le strutture patrimoniali escluse dagli obblighi di dichiarazione SAI esistono varie opzioni e soluzioni sostenibili.

Quali strutture patrimoniali o persone sono sottoposte al SAI?

Sono interessate dal SAI le persone fisiche con domicilio fiscale nell'UE (aventi diritto economico, membri del consiglio di fondazione, trustee, protettori,


Strutturazione del patrimonio e protezione patrimoniale, family office, pianificazione di successioni, consulenza e pianificazione fiscale internazionale, consulenza giuridica, trust, fondazioni e società, gestione di strutture di holding e utilizzazione di brevetti, svolgimento di affari commerciali internazionali, selezione dell'istituto bancario. L'argomento di questo numero: Strutture patrimoniali del Liechtenstein e lo scambio automatico di informazioni (SAI). Fondi di investimento e assicurazioni, contabilità e bilancio annuale, cambiamento di domicilio, strutturazione del patrimonio e protezione patrimoniale, family office, pianificazione di successioni, consulenza e pianificazione fiscale internazionale, consulenza giuridica, trust, fondazioni e società, gestione di strutture di holding e

membri del comitato consultivo, amministratori, beneficiari ecc.) che controllano enti del Liechtenstein (società, fondazioni, trust, Anstalt, società di persone ecc.) i quali sono rispettivamente assoggettati illimitatamente all'imposizione fiscale nel Liechtenstein o sottoposti al diritto del Liechtenstein.

Chi dichiara le strutture patrimoniali nel quadro del SAI?

Sono soggette all'obbligo di dichiarazione le banche del Liechtenstein per una struttura patrimoniale classificabile come società d'investimento ma non gestita professionalmente (entità non finanziaria, NFE: Non Financial Entity) o le strutture patrimoniali stesse, se gestite professionalmente (istituto finanziario, FI: *Financial Institution*). Le strutture patrimoniali del Liechtenstein si possono suddividere nelle categorie seguenti:

Grafico 1:



Quali informazioni vengono scambiate nel quadro del SAI?

Vengono dichiarati i conti finanziari delle strutture patrimoniali. L'oggetto della dichiarazione dipende dalla classificazione della struttura patrimoniale in NFE o FI. Nel caso di una NFE (attiva o passiva), le banche dichiarano i valori patrimoniali contabilizzati sul conto / deposito al 31 dicembre e i redditi da capitale lordi (inclusi interessi, dividendi, entrate da determinate assicurazioni, altri redditi simili nonché i proventi dalla vendita del patrimonio finanziario). Inoltre, per una struttura patrimoniale classificata come NFE passiva, le banche dichiarano le persone che ne detengono il controllo.

Nel caso di una struttura patrimoniale qualificata come FI, la struttura patrimoniale stessa dichiara il cosiddetto «interesse finanziario» (*equity and debt interest*)

nonché i detentori del controllo della struttura patrimoniale. Per le strutture patrimoniali (controllate) fiscalmente trasparenti, si reputano interesse finanziario gli attivi (ed eventualmente il capitale di terzi) come da bilancio, contabilità, stato patrimoniale o prospetti simili. Per le strutture patrimoniali (discrezionali) fiscalmente non trasparenti, vengono considerate interesse finanziario le distribuzioni effettive a un beneficiario.

Gli esempi 1 e 2 riportati alla pagina seguente illustrano il diverso trattamento dell'oggetto della dichiarazione.

Quali obblighi di diligenza vanno rispettati per le strutture patrimoniali?

Così come per FATCA, l'adesione alla norma comune di dichiarazione SAI impone al FI soggetto all'obbligo di dichiarazione di identificare, classificare, documentare e dichiarare i conti finanziari dichiarabili. Devono essere osservate le prescrizioni imperative in materia di due diligence. Si distingue, da un lato, tra conti nuovi e preesistenti di persone fisiche ed enti. Dall'altro, per i conti delle persone fisiche, viene operata una distinzione tra i conti di valore ridotto (fino a USD 1 mio.) e conti di valore elevato (da USD 1 mio.). A seconda della categoria si applicano termini e livelli di due diligence differenti.

Quali termini vanno osservati in relazione ai clienti esistenti?

Le strutture patrimoniali del Liechtenstein qualificate come FI devono identificare, documentare e dichiarare i conti finanziari con sede o domicilio nell'UE entro i termini riportati nel grafico 2 alla pagina seguente.

Esempio 1 – fondazione «controllata»:

Classificazione	FI dichiarante	Oggetto della dichiarazione
NFE passiva	Banca	Conto / deposito inclusi redditi e proventi da vendita contabilizzati
FI	FI o trustee dichiarante	Equity interest del fondatore / primo beneficiario (attivi a bilancio)

Esempio 2 Fondazione «discrezionale»:

Classificazione	FI dichiarante	Oggetto della dichiarazione
NFE passiva	Vedi fondazione «controllata»	Vedi Fondazione «controllata»
FI	Struttura patrimoniale	Equity interest del beneficiario discrezionale (distribuzione)

Grafico 2:

Termini validi per i conti di valore sia elevato che ridotto	
31.12.2016	Classificazione delle strutture patrimoniali come NFE o FI
	Dichiarazione delle strutture patrimoniali con status NFE passiva alle banche FL
Termini per i conti di valore elevato (da USD 1 mio.)	
31.12.2016	Completamento revisione del fascicolo (file review)
31.03.2017	Notifica alle persone oggetto di una dichiarazione di strutture patrimoniali
31.05.2017	Registrazione delle strutture patrimoniali con status FI presso l'autorità fiscale del Liechtenstein
30.06.2017	Dichiarazione dei conti di strutture patrimoniali con status FI all'autorità fiscale del Liechtenstein
	Notifica delle <i>controlling persons</i> di strutture patrimoniali con status NFE passiva alle banche FL
30.09.2017	Inoltro della dichiarazione alle giurisdizioni partner SAI da parte dell'autorità fiscale del Liechtenstein
Termini per i conti di valore ridotto (da USD 1 mio.)	
31.12.2017	Completamento revisione del fascicolo (file review)
31.03.2018	Notifica alle persone oggetto di una dichiarazione di strutture patrimoniali
31.05.2018	Registrazione delle strutture patrimoniali con status FI presso l'autorità fiscale del Liechtenstein
30.06.2018	Dichiarazione dei conti di strutture patrimoniali con status FI all'autorità fiscale del Liechtenstein
	Notifica delle <i>controlling persons</i> di strutture patrimoniali con status NFE passiva alle banche FL
30.09.2018	Inoltro della dichiarazione alle giurisdizioni partner SAI da parte dell'autorità fiscale del Liechtenstein

Nuovi moduli di due diligence in Liechtenstein e in Svizzera

In vista, tra le altre cose, dell'entrata in vigore del SAI, il Liechtenstein ha introdotto una modifica dell'Ordinanza sugli obblighi di diligenza (SPV) che prevede due fasi di applicazione. Nella prima fase

dovranno essere individuati gli aventi diritto economico delle società preesistenti (SA, SàgI, Anstalt ecc.) entro il 31 dicembre 2016 ed eventualmente documentati secondo il nuovo diritto. Nella seconda fase, dovranno essere individuati secondo il nuovo diritto gli aventi diritto economico di strutture simili a fondazioni (fondazioni, trust ecc.) entro il

31 dicembre 2018 (per i mandati con maggiori obblighi di diligenza) o entro il 31 dicembre 2020 (per tutti gli altri mandati). Alle nuove strutture patrimoniali fondate dal 1° gennaio 2016 si applicano, ai sensi della definizione di avente diritto economico di strutture patrimoniali, le disposizioni della IV direttiva europea antiriciclaggio.

Dopo l'introduzione della Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB 16) il 1° gennaio 2016 in Svizzera, gli aventi diritto economico di strutture patrimoniali saranno identificati e documentati dagli intermediari finanziari svizzeri e del Liechtenstein tramite i nuovi formulari elencati qui sotto:

Liechtenstein	Svizzera
Formulario C (per tutte le società)	Formulario K (per società con attività operativa) Formulario A (per società di sede)
Formulario T (per fondazioni e trust)	Formulario S (per fondazioni) Formulario T (per trust)
Formulario D (per destinatari delle distribuzioni di strutture discrezionali)	

Dal confronto emerge che anche le «società di sede» del Liechtenstein utilizzano un formulario C per identificare come aventi diritto economico i detentori di quote pari o superiori al 25%. In Svizzera, tutti i detentori di quote di società di sede vengono individuati tramite il formulario A, indipendentemente dalla soglia del 25%.

Quali strutture patrimoniali del Liechtenstein non sono soggette al SAI?

NFE attiva

Le persone che detengono il controllo di enti con lo status di NFE attiva sono escluse dall'obbligo di dichiarazione SAI.

Oltre a determinati requisiti di autodi-chiarazione, certificazione e documenta-zione, le NFE attive non devono rispet-tare alcun obbligo SAI. Sono qualificabili come NFE attive ad esempio:

- Fondazioni di pubblica utilità esen-tate da imposta
- Società di produzione, distribuzione, servizi e commercio
- Società holding con partecipazioni attive di un gruppo NFE
- Società treasury con finanziamento di un gruppo NFE
- Società immobiliari «esercitanti un'at-tività economica» (con uno o più dipendenti)
- Enti con un reddito passivo <50% e attivi a bilancio passivi <50%.

Esempio 3 – fondazione di pubblica utilità esentata da imposta:



Una fondazione del Liechtenstein desti-nata esclusivamente a scopi d'utilità pubblica ed esentata da imposta è clas-sificata ai fini SAI come NFE attiva. Le distribuzioni ai destinatari sono pertanto escluse dall'obbligo di dichiarazione SAI, anche quando i destinatari hanno il domici-lio fiscale in un paese dell'UE. Se una fondazione di pubblica utilità dispone di un conto/deposito nel Regno Unito, dal 2017 la banca britannica dichiarerà – oltre al titolare del conto (fondazione di pubblica utilità) – il valore del conto / deposito al 31 dicembre 2016 nonché i proventi del conto/deposito relativi al 2016 alla massima autorità fiscale a Londra (*HM Revenue & Customs, HMRC*), che a sua volta inoltrerà i dati all'autorità fiscale del Liechtenstein. Dal punto di vista di quest'ultima, si tratta di una semplice notifica di controllo rela-tiva a un ente registrato in Liechtenstein ma esentato da imposta.

Esempio 4 – holding con partecipazioni attive:

In questo esempio, una fondazione di famiglia del Liechtenstein detiene quattro partecipazioni operative, tutte classifi-cate come NFE attive. Anche quando la fondazione di famiglia consegue prin-cipalmente redditi passivi (ad esempio dividendi) e sarebbe di per sé classifi-cabile come NFE passiva (in quanto nessun FI funge da organo e la struttura non è gestita professionalmente da un FI esterno), nella sua funzione di holding di un «gruppo NFE» assume comunque lo status di «NFE attiva» delle società affi-liate. Si garantisce così che la banca che gestisce il conto della fondazione di fami-glia del Liechtenstein non debba dichia-rare l'azionista domiciliato nei Paesi Bassi né altre *controlling persons*.

NFE passiva

Nel caso degli enti classificati come NFE passiva, vanno dichiarate oltre all'ente stesso anche le persone che detengono il controllo dell'ente. Per le fonda-zioni e i trust, sono considerati «aventi diritto economico» e quindi *controlling persons* anche gli organi (inclusi protet-tori e membri del comitato consultivo), i fondatori/settlor effettivi (non fidu-ciari), così come i beneficiari, la cerchia


di beneficiari o altre persone che control-lano le fondazioni o i trust.

Esempio 5 – struttura senza conto bancario:



In questo esempio, una fondazione di famiglia del Liechtenstein ammini-stra una collezione di quadri e oggetti d'antiquariato per una fondatrice che rappresenta al contempo anche la prima beneficiaria. I quadri e gli oggetti d'an-tiquariato sono valori patrimoniali che non rientrano nella definizione di «conto finanziario» ai sensi del CRS. Poiché nessun FI funge da organo e la struttura non è amministrata professionalmente da un FI esterno, la fondazione in esame costituisce una NFE passiva. L'obbligo di dichiarazione spetta dunque alla banca che gestisce il conto o deposito (FI). Tuttavia, dato che la fondazione di fami-glia non dispone di alcun conto bancario

Esempio 4:




o deposito, i suoi valori patrimoniali non devono essere dichiarati alle autorità fiscali francesi.

FI

Gli enti per l'amministrazione patrimoniale del Liechtenstein gestiti professionalmente da un FI sono classificati come FI e, ai fini SAI, devono registrarsi come tali presso l'autorità fiscale del Liechtenstein. Oggetto della dichiarazione è l'«interesse finanziario» della struttura patrimoniale. Nel caso di un ente discrezionale, la dichiarazione si limita quanto al suo oggetto alle distribuzioni effettivamente versate ad un beneficiario con sede/domicilio fiscale in una giurisdizione partner SAI.

Esempio 6 – trust familiare discrezionale:



Nel 2016 il trustee del Liechtenstein (FI) dispone il versamento di distribuzioni a beneficiari domiciliati in Italia e al di fuori dell'UE. Tramite il formulario D, il trustee del Liechtenstein dichiara le distribuzioni ai destinatari con domicilio in Italia all'autorità fiscale del Liechtenstein, la quale inoltra i dati all'autorità italiana fiscale competente. Le distribuzioni ai destinatari domiciliati al di fuori dell'UE non devono essere dichiarate.

Poiché il trust familiare esisteva già prima dell'entrata in vigore del SAI, il fondatore/settlor effettivo non fiduciario (il cosiddetto *non controlling settlor*) non deve essere dichiarato. Nel

caso in questione, tale dichiarazione non ha comunque senso, poiché la settlor effettiva è defunta. Nel quadro dell'attuazione della IV direttiva europea anticiclaggio, il *non controlling settlor* deve essere documentato e dichiarato a posteriori entro il 2018 o 2020. Al momento riteniamo tuttavia che non sia necessario documentare a posteriori un settlor deceduto.

Conclusione

La ATU e le strutture patrimoniali gestite sono in pieno processo di attuazione del SAI. Abbiamo già maturato una certa esperienza e conosciamo le risposte a domande complesse. Siamo lieti di offrire ai nostri clienti una consulenza in merito a tutte le tematiche riguardanti il SAI, le norme in materia di obblighi di diligenza/anticiclaggio. In particolare, la ATU assiste i clienti nelle questioni relative al coordinamento di strutture gestite congiuntamente che hanno legami con la Svizzera e altre giurisdizioni partner SAI.

Siamo convinti che nel quadro del SAI sia possibile mantenere la riservatezza e la protezione del patrimonio per un gran numero di strutture specializzate nell'amministrazione patrimoniale, con la debita strutturazione e l'esercizio delle rispettive funzioni. Poiché la Svizzera e gli altri paesi della seconda fase introdurranno il SAI solo a partire dal 2017, durante l'anno in corso i fornitori di servizi fiduciari, avvocati, gestori patrimoniali e consulenti svizzeri possono ancora adottare decisioni e misure mirate a ottimizzare le strutture patrimoniali. Il SAI pone a tutti gli intermediari finanziari grandi sfide che vanno affrontate proattivamente. Quanto prima ha inizio l'implementazione SAI, tanto più semplice sarà adempiere ai futuri obblighi di dichiarazione per le strutture patrimoniali in modo efficiente e sostenibile.

Per ulteriori informazioni, l'autore dell'articolo, Christian Wyser, è a vostra disposizione presso l>Allgemeines Treuunternehmen.

Novità in casa ATU: la Allgemeines Treuunternehmen ha una nuova struttura direttiva

Nell'ambito dell'attuazione della pianificazione successoria a livello direttivo, il dott. Guido Meier, il dott. Werner Keicher e Christoph Langenauer, membri di lunga data del consiglio fiduciario, hanno deciso di passare il timone della società a dirigenti più giovani. Tutti e tre continueranno a dedicarsi alla gestione della clientela e a mettere la loro esperienza a servizio dell'impresa.

Il consiglio fiduciario è ora composto da Roger Frick, già membro di lunga data del consiglio fiduciario, e dagli ex membri della direzione Roland Feger, dott. Beat Graf e Elmar Jerjen. Il dott. Beat Graf ha assunto la funzione di presidente del consiglio fiduciario finora ricoperta dal dott. Guido Meier.

Al contempo il comitato direttivo è stata riorganizzato mediante l'accorpamento del consiglio fiduciario e della direzione in un unico organo. La nuova struttura assicurerà maggiore efficienza e flessibilità a livello manageriale, grazie a processi decisionali più rapidi.

Il Bulletin ATU viene pubblicato in tedesco, inglese, francese e italiano. Il Bulletin è una pubblicazione a cadenza sporadica edita dalla Allgemeines Treuunternehmen, Vaduz. Il contenuto serve esclusivamente a scopo informativo generale e non sostituisce una consulenza giuridica specifica.



Allgemeines Treuunternehmen

Aeulestrasse 5 · P.O. Box 83 T +423 237 34 34
9490 Vaduz F +423 237 34 60
Principato del Liechtenstein info@atu.li · www.atu.li